



## *Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana  
composta dai magistrati:

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| - Cons. Gianfranco BUSSETTI   | Presidente F.F |
| - Cons. Paolo PELUFFO         | Componente     |
| - Cons. Graziella DE CASTELLI | Componente     |
| - Cons. Raimondo POLLASTRINI  | Componente     |
| - 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI | Componente     |
| - 1°Ref. Laura D'AMBROSIO     | Componente     |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Graziella De Castelli;

### PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 20 ottobre 2010 prot. n. 13671/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Monte San Savino, con cui si chiede se, nel caso in cui l'ente abbia assunto un numero di lavoratori disabili superiore alla soglia minima obbligatoria, debba essere esclusa dal computo

della spesa di personale, la sola spesa del personale disabile corrispondente alla soglia minima legale ovvero nella sua interezza, e in caso in cui ricorra la prima ipotesi, quale sia eventualmente il criterio più idoneo da adottare nella scelta del personale disabile da escludere.

CONSIDERATO  
In via preliminare

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. Nella valutazione dei requisiti di ammissibilità, inoltre, questa Sezione tiene anche conto della possibilità legislativamente prevista di concordare, con le autonomie locali, ulteriori forme di collaborazione e, conseguentemente, di quanto previsto nella Convenzione del 16 giugno 2006, citata in premesse.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ha natura necessariamente propedeutica all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e può riguardare solo questioni di carattere generale giuridico-contabile.

Al riguardo, si ritiene che la materia, sulla quale verte la richiesta di parere, sia riconducibile al profilo della contabilità, poiché attiene all'interpretazione di norme di coordinamento di finanza pubblica, in particolare all'ambito delle misure per il contenimento della spesa di personale, e quindi all'osservanza dei vincoli introdotti dalla legge, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.

E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

## Nel merito

Le assunzioni obbligatorie di cittadini appartenenti alle categorie protette è disciplinata dalla legge n. 68/99 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto concerne gli enti locali, in base all'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e ss.mm. in riferimento alle modalità di accesso. La Legge 68 citata disciplina ogni aspetto dell'assunzione di soggetti disabili, prevedendo delle quote di riserva per le assunzioni obbligatorie (art. 3 L.68/99), di cui sono destinatari anche gli enti pubblici; tali quote sono da considerarsi quote minime legali, il cui mancato rispetto genera sanzioni pecuniarie a carico del trasgressore, pertanto ciò non esclude che un privato imprenditore o un ente pubblico assuma personale appartenente alle categorie protette in misura superiore a predette percentuali prescritte obbligatoriamente.

Per costante interpretazione ministeriale (Circolare MEF, Ragioneria dello Stato n. 9/06) e della Corte dei Conti (in ultimo le linee guida al monitoraggio sul bilancio 2010 approvate con deliberazione n.9/10 della Sezione autonomie) le spese sostenute dall'ente locale per il personale appartenente alle categorie protette vanno escluse dal computo della spesa di personale ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore.

L'esclusione opera nei confronti del personale appartenente alle categorie protette rientrante nell'obbligo assunzionale, poiché la ratio dell'esclusione dal computo della spesa di personale non può che ricondursi all'obbligatorietà delle assunzioni che prescrive la legge 68 citata; sul punto la giurisprudenza consultiva della Corte e la prevalente dottrina ritengono che detrazioni possano essere operate esclusivamente nei casi in cui la componente di spesa sia incomprimibile (come nell'ipotesi di oneri per assunzioni obbligatorie per legge) o sia a totale o parziale rimborso di altre amministrazioni o a totale carico di finanziamenti comunitari o privati che non comportino alcun aggravio per il bilancio dell'ente (tra gli altri, parere n. 8/2007 Sez. Puglia). La Sezione conclude ritenendo che l'esclusione dalla spesa di personale opera solo in riferimento alla percentuale d'obbligo o quota di riserva (in tal senso anche parere Sez. Lombardia 811/09 e deliberazione n. 94/2007/CONS Sez. Veneto), da calcolarsi in riferimento al criterio cronologico che ritiene esclusa la spesa relativa al nuovo personale disabile assunto in eccedenza al limite obbligatorio per legge.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 13671/1.13.9.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al comune di Monte San Savino e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2010

Il Presidente f.f.  
f.to Gianfranco BUSSETTI

Il Relatore  
f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 17 novembre 2010

Il Direttore della segreteria  
f.to Pier Domenico BORRELLO